



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

All. 1

A.S. 1638

Art.....

1. Al fine di migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa connessa all'espletamento dei poteri sanzionatori attribuiti alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo anche derivanti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

- "7. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non determina responsabilità contabile.
8. Al fine di incentivare i processi di innovazione digitale e di dematerializzazione degli atti, una quota parte non inferiore al 5% delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal prefetto ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione delle disposizioni del Codice della strada, è destinata annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli del Ministero dell'interno relativi all'acquisto, alla gestione e alla manutenzione degli strumenti informatici ed alla formazione del personale, nonché al Fondo unico di amministrazione per la remunerazione della maggiore attività resa dal personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno impiegato nei relativi procedimenti sanzionatori amministrativi."

Motivazione

L'emendamento novella l'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, aggiungendo due ulteriori commi.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Il nuovo comma 7 dell'articolo 9 prevede, limitatamente ai procedimenti amministrativi susseguenti alla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, l'esclusione di ogni forma di responsabilità contabile per i casi di prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa.

La necessità della proposta trova fondamento nell'imponente massa di procedimenti destinata ad essere trasferita alle Prefetture - UTG e le conseguenti gravi difficoltà che gli uffici deputati all'applicazione delle sanzioni inevitabilmente dovranno affrontare nella gestione del flusso di documentazione e nell'addivenire ad una tempestiva conclusione del procedimento sanzionatorio.

Pertanto la disposizione, analogamente a quanto disposto in precedenti interventi di depenalizzazione (articolo 102, comma 8, del D.Lgs.30 dicembre 1999, n.507), prevede una clausola di esonero da responsabilità nei casi di prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione.

Il nuovo comma 8 destina una quota parte non inferiore al 5% delle entrate derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie a cura del Prefetto, ivi comprese quelle derivanti dalle disposizioni del Codice della strada, ai capitoli del Ministero dell'interno relativi all'acquisto, alla gestione e alla manutenzione degli strumenti informatici e alla formazione del personale, nonché al Fondo unico di amministrazione per remunerare la maggiore attività resa dal personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'Interno impiegato nei procedimenti sanzionatori amministrativi.

La finalità è quella di utilizzare dette risorse per l'incentivazione dei processi di innovazione digitale e di dematerializzazione degli atti, migliorando l'efficacia dell'azione amministrativa connessa all'espletamento dei poteri sanzionatori attribuiti alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo anche derivanti dalle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di incentivare, sotto il profilo economico, il personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno impiegato nei relativi procedimenti sanzionatori.